

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2015, n. 51/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Capo II

Obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Strumenti e modalità di rilevazione dei dati

Art. 3 - Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione

Art. 4 - Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni

Art. 5 - Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti

Art. 6 - Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione

Art. 7 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

Capo III

Obblighi di comunicazione delle misurazioni.

Gestione dei flussi informativi

Art. 8 - Obblighi e modalità di comunicazione delle misurazioni

Art. 9 - Gestione flussi informativi

Capo IV

Sanzioni

Art. 10 - Sanzioni

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 - Comitato regionale di coordinamento

Art. 12 - Disposizione transitoria per l'anno 2015

Art. 13 - Rapporti con la pianificazione di bacino

Art. 14 - Clausola valutativa

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16 ottobre 2014;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visti i pareri, resi ai sensi dell' articolo 95 comma 3 del d.lgs 152/2006 e dell' articolo 12-bis, comma 2, della l.r. 91/1998 dalle Autorità di bacino ed in particolare:

a) il parere favorevole dell'Autorità di Bacino dell' Arno del 26 febbraio 2015;

b) il parere favorevole con raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Serchio del 25 febbraio 2015;

c) il parere favorevole con raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Tevere del 26 febbraio 2015;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;

Visti gli ulteriori i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione n. 185 del 02/03/2015 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole della Commissione consiliare "territorio e ambiente", espresso nella seduta del 19/03/2015;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 01/04/2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 438;

Considerato quanto segue:

1. il presente regolamento persegue, in adempimento di quanto stabilito dall'articolo 12-bis, comma 4, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), la finalità di garantire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, attraverso la definizione degli obblighi di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione;

2. è necessario definire, in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettera f) della l.r. n. 91/1998 gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'ente concedente per il loro successivo invio alla Regione ed alle Autorità di bacino competenti, al fine di consentire:

a) alle Autorità di bacino l'acquisizione delle informazioni necessarie per aggiornare le conoscenze relative al bilancio idrico e verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni su di esso;

b) alle autorità concedenti l'acquisizione di informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi e autorizzati ed alla eventuale revisione degli elementi essenziali delle concessioni, in particolare per quanto attiene ai requisiti del quantitativo di acqua richiesto e alla modulazione del quantitativo nel corso dell'anno solare, al fine di poter disporre di un quadro aggiornato dei prelievi in atto e rispondente alla realtà dei fabbisogni;

c) alle autorità concedenti la gestione dinamica del riparto delle disponibilità idriche tra gli utilizzatori di acqua pubblica al verificarsi di fenomeni di crisi idrica;

d) alla Regione l'acquisizione di un completo quadro conoscitivo di riferimento ai fini del corretto esercizio delle competenze in materia di risorsa idrica;

3. è opportuno esonerare dall'installazione degli strumenti di misura, al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metri cubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico nonché le restituzioni afferenti

ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittiogenico, a condizione che tutta la portata prelevata dalla medesima opera di presa sia restituita in un unico corpo idrico ricettore, fermo restando l'obbligo per l'utente di comunicare la stima dei quantitativi annui prelevati e restituiti; tale ipotesi infatti, allo stato attuale delle conoscenze, presumibilmente non comporta pregiudizio per l'equilibrio del bilancio idrico;

4. è altresì opportuno prevedere un'apposita clausola valutativa che -sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti agli enti concedenti - consenta di verificare periodicamente la congruità delle soglie fissate per l'obbligo di installazione dei misuratori, anche ai fini di un'eventuale riconsiderazione e modifica dell'esonero di cui al punto precedente;

5. di non accogliere la raccomandazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio in merito all'eventualità di ridurre il termine ultimo per adeguare i prelievi esistenti agli obblighi relativi all'installazione dei misuratori, dal momento che ciò costituisce un ulteriore appesantimento amministrativo e che la tempistica prevista dal regolamento è comunque coerente con le scadenze della pianificazione previste dalla Direttiva 2000/60/CE;

6. di accogliere le raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Tevere in ordine all'opportunità di adeguare le disposizioni del presente regolamento al fine di raccordarne le previsioni con gli obiettivi dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE, collegando il programma per il completamento della banca dati contenente le informazioni relative ai prelievi alla necessità di comporre ed aggiornare i vari elementi del bilancio idrico in relazione anche ai vari settori di uso dell'acqua.

Si approva il presente regolamento

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, definisce:

a) gli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonché le tipologie di strumentazione e le modalità di rilevazione dei dati;

b) gli obblighi di comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni all'ente

concedente, nonché le modalità di gestione, da parte dell'ente concedente, dei flussi informativi risultanti dalle attività di cui alla lettera a) anche ai fini dell'accessibilità dei relativi dati alla Regione e alle autorità di bacino competenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "corpi idrici in situazione di criticità":

1) i corpi idrici sotterranei a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina, come individuati dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

2) i corpi idrici sotterranei ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006;

3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;

4) i corpi idrici superficiali individuati a deficit idrico elevato dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

b) disciplinare di buona pratica: atto generale di competenza dell'ente concedente che regola l'attività di ricerca, estrazione e utilizzo libero oppure in regime di autorizzazione, di acque sotterranee ad uso domestico da parte dei soggetti di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici).

Capo II

Obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica.

Strumenti e modalità di rilevazione dei dati (articolo 12-bis comma 4 lett. e) della l.r. 91/1998)

Art. 3

Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni.

Ambito di applicazione

1. Sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali e sotterranei effettuati in regime di concessione, anche preferenziale, ivi compresi i prelievi effettuati in pendenza del procedimento di rilascio o regolarizzazione del titolo abilitativo, ove autorizzati in conformità alla

legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

b) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali in regime di licenze di attingimento, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

c) i prelievi per uso domestico di acque sotterranee, liberi o in regime di autorizzazione, effettuati dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità.

2. Sono altresì soggette all'obbligo di installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi restituiti:

a) le restituzioni afferenti ai prelievi ai quali è applicata una riduzione del canone in caso di restituzione;

b) le restituzioni di portata pari o superiore a 15 litri per secondo.

3. Al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1, i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metri-cubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico.

4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2, le restituzioni di cui alla lettera b) del medesimo comma, afferenti ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittigenico, a condizione che tutta la portata prelevata sia restituita in un unico corpo idrico ricettore.

5. In presenza di situazioni di conflittualità degli usi, resta ferma la facoltà dell'ente concedente di prescrivere l'installazione degli strumenti di misura quando sia accertata carenza idrica ed idropotabile oppure nei casi in cui la risorsa sia destinata all'estrazione di acqua a scopo idropotabile, assumendo un carattere di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2000/60/CE.

Art. 4

Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni

1. E' vietata l'attivazione di nuovi prelievi e attingimenti di cui all'articolo 3, comma 1, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura dei quantitativi di acqua prelevati, e, nei casi previsti, restituiti, che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6.

2. Ai fini del comma 1, in sede di rilascio o rinnovo o, in caso di nuove restituzioni, di modifica dei titoli abilitativi ai prelievi di cui all'articolo 3, comma 1, il disciplinare di concessione e la licenza di attingimento stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6:

a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo

di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;

b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;

c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;

d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione all'ente concedente, dei dati di cui alla lettera c), in conformità a quanto previsto dall'articolo 8.

3. Nei casi di prelievo ad uso domestico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) il disciplinare di buona pratica e, ove prevista, la relativa autorizzazione al prelievo, contengono le prescrizioni di cui al comma 2.

Art. 5

Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti

1. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei strumenti di misura e di rilevazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 6.

2. Nei sessanta giorni antecedenti l'inizio dei lavori per l'installazione degli strumenti di misura, i titolari dei prelievi e delle restituzioni di cui al comma 1, comunicano all'ente concedente le caratteristiche e la localizzazione del dispositivo di misurazione. Entro i successivi trenta giorni, l'ente concedente, verificata l'idoneità della strumentazione, rilascia il nulla osta all'installazione dettando le eventuali prescrizioni necessarie, in particolare con riferimento:

a) al termine da cui decorre l'obbligo di misurazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti;

b) alle modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni nonché al grado di dettaglio e alle modalità di comunicazione degli stessi all'ente concedente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8;

c) agli standard tecnici di cui all'articolo 6, comma 3 nel caso di predisposizione di sistemi di telecontrollo; nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo l'ente concedente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici, se compatibili, senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

3. Nelle more del termine di cui al comma 1 e indipendentemente dalla comunicazione di cui al comma 2, l'ente concedente provvede comunque a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente capo:

a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di varia-

zione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del titolare dell'utilizzazione;

b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni effettuata in esito al primo censimento di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, dando priorità alle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933, nonché ai prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

Art. 6

Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione

1. L'allegato A al presente regolamento contiene i criteri generali per l'individuazione delle tipologie degli strumenti di misura e delle modalità di misurazione più idonei a rilevare l'entità delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche delle opere di captazione e restituzione.

2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli atti della pianificazione di bacino, la misurazione deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato medio mensile.

3. L'ente concedente nell'ambito degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 può, in funzione dell'entità del prelievo e della restituzione, della sua distribuzione nel tempo e della sua incidenza sullo stato di criticità della risorsa, per le singole opere di captazione e restituzione, prevedere strumenti di misura in grado di rilevare direttamente la portata derivata media giornaliera.

4. Per i prelievi da sorgente di portata superiore a 30 litri al secondo, lo strumento di misurazione del volume è sostituito da uno strumento di misurazione di portata, ad eccezione dei prelievi da sorgente già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 5, l'installazione dello strumento di misurazione di portata è subordinata alla verifica della fattibilità tecnico-economica delle modifiche da apportare alla captazione o alla derivazione. In caso di deficit idrico elevato l'ente concedente ha la facoltà di richiedere l'installazione del misuratore di portata anche per valori inferiori a 30 litri al secondo.

5. L'ente concedente può predisporre sistemi di telecontrollo per l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti. In tal caso, l'ente concedente definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di

cui all'articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo l'ente concedente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

6. La misura può essere cumulativa nel caso di più prelievi da acque sotterranee contenute nello stesso corpo idrico, con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi annui) convogliati in un'unica tubazione. In questo caso il misuratore è posto al coacervo oppure all'entrata di eventuali serbatoi di accumulo.

7. L'ente concedente può richiedere, con congruo preavviso, modifiche alla frequenza di rilevazione oppure calcolo del dato.

Art. 7

Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

1. I soggetti che effettuano i prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3 sono obbligati a:

a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno quinquennale;

b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'ente concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;

d) sostituire le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Capo III

Obblighi di comunicazione delle misurazioni.

Gestione dei flussi informativi

(articolo 12-bis comma 4 lett. f) della l.r. 91/98)

Art. 8

Obblighi e modalità di comunicazione delle misurazioni

1. Ad esclusione delle captazioni e restituzioni di cui all'articolo 6, comma 5, i dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dall'utente all'ente concedente, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative misurazioni. E' fatta salva la possibilità per l'ente concedente di prescrivere obblighi di comunicazione infrannuale, stabilendone le modalità.

La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento.

2. I soggetti titolari dei prelievi e restituzioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, sono comunque tenuti a comunicare con cadenza annuale la stima dei quantitativi prelevati e restituiti.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 9

Gestione flussi informativi

1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all'articolo 95, comma 3 del d.lgs. 152/2006, i dati misurati con le modalità di cui all'articolo 6 sono raccolti dall'ente concedente in una apposita banca dati georiferita, che contiene anche le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998.

2. La banca dati di cui al comma 1 fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

La banca dati è costituita e gestita dall'ente concedente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1), fa parte della base informativa geografica regionale di cui all'articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.

3. L'ente concedente rende accessibile, anche con modalità telematica, la banca dati alla Regione, all'Autorità di bacino ed all'Autorità idrica toscana e ne cura l'aggiornamento annuale in correlazione con le scadenze della programmazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è effettuato dall'ente concedente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile l'ente concedente, su richiesta della Regione e della Autorità di bacino, anticipa la cadenza temporale dell'aggiornamento della banca dati.

Capo IV
Sanzioni

Art. 10
Sanzioni

1. La sanzione prevista dall'articolo 12-quater della l.r. 91/1998 si applica nei casi di:

- a) mancata rispondenza alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) mancata rispondenza alle disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale per la violazione delle altre disposizioni del presente regolamento.

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 11
Comitato regionale di coordinamento

1. Per garantire l'omogeneità su tutto il territorio nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente regolamento, gli enti competenti si avvalgono del supporto del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3-bis della l.r. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Art. 12
Disposizione transitoria per l'anno 2015

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'articolo 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'art. 14-bis della l.r.

91/1998 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2015 la banca dati di cui all'articolo 9 è implementata con le informazioni a disposizione dell'ente concedente e resa disponibile alla Regione e alle Autorità di bacino entro il 31 ottobre 2015 per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 117 del d.lgs. 152/2006.

Art. 13
Rapporti con la pianificazione di bacino

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.

Art. 14
Clausola valutativa

La Giunta regionale, al termine di ogni ciclo di pianificazione delle acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente regolamento anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti agli enti concedenti, la congruità delle soglie fissate per l'obbligo di installazione dei misuratori di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 aprile 2015

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A TIPOLOGIE DI MISURATORI

tipologia di presa e/o restituzione da monitorare	tipologia strumentazione	tolleranza misura	tipo di dato da comunicare
da Acque superficiali mediante canale *	stramazzo o risalto con associata sonda di livello - previa taratura con misure di portata - altro	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Qm mensile
da Acque superficiali mediante condotte in pressione *	venturimetro, sensore magnetico (installato opportunamente lontano da pompe e curve) sensore ultrasuoni - altro	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Qm mensile nei casi previsti
da Acque superficiali mediante condotte a pelo libero *	sensore sonico - altro	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Qm mensile nei casi previsti
da pozzo	contatore totalizzatore woltman, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero - altro	2% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Nel caso di pozzi domestici o di modesto prelievo il volume mensile può essere omissso
da sorgente	venturimetro / elettromagnetico / ultrasuoni / contatore su tubazioni di derivazio stramazzo con sonda - previa taratura con misure di portata	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo per Q>30l/s, Qm mensile

* nel caso di prelievi ad uso idroelettrico, qualora l'installazione di altre strumentazioni risulti di difficile applicazione, possono essere utilizzati misuratori di energia elettrica certificati dall'Agenzia delle Fiananze.(Portata dedotta dalla produzione di EE con riferimento ai dati delle concessioni); anche in questo caso la tolleranza della misura sarà del 3% con riferimento alla Q max ed il dato da comunicare i volumi mensili ed il totale annuo